



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di VICENZA

ORDINANZA

N. 13 del 17/03/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 : CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E DIVIETO DI STAZIONARE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.

II SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

RICHIAMATI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in particolare:

–il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

–il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;

–il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11- 03-2020;

CONSIDERATO che nelle aree pubbliche esistenti sul territorio non è possibile garantire accessi contingentati affinché le persone mantengano le distanze interpersonali obbligatorie;

RITENUTO pertanto, ai fini della tutela della salute pubblica di disporre fino al 03 aprile 2020 la chiusura di tutti i parchi pubblici recintati e il divieto di stazionamento nelle rimanenti aree a verde pubblico;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate:

1. il divieto di accesso fino al 03 aprile 2020 a tutti i parchi pubblici recintati;
2. il divieto di stazionamento fino al 03 aprile 2020 nelle restanti aree verdi di proprietà pubblica presenti nel territorio comunale;
3. sono escluse dal divieto di accesso le ditte incaricate della manutenzione del verde pubblico e gli

operatori comunali;

AVVERTE

Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Gli operatori del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio e gli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, è attribuito il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Il presente provvedimento è reso noto alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web del Comune e con idonei avvisi da collocare sui cancelli di accesso ai parchi pubblici comunali.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale Alto Vicentino – Schio
- Comando Stazione Carabinieri di Schio
- Soc. Cooperativa Socche alla Croce di Schio

San Vito di Leguzzano, 17/03/2020

II SINDACO
f.to Umberto Poscoliero

